

Codice A1605B

D.D. 5 settembre 2024, n. 679

**Istanza di Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del d.lgs. 152/2006 relativa al "Progetto di ottimizzazione della gestione delle acque di prima pioggia e di seconda pioggia sulle superfici scolanti del TAF" presentata dalla Società Eni Rewind - archiviazione dell'istanza.**



**ATTO DD 679/A1605B/2024**

**DEL 05/09/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1605B - Valutazioni ambientali e procedure integrate**

**OGGETTO:** Istanza di Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del d.lgs. 152/2006 relativa al "Progetto di ottimizzazione della gestione delle acque di prima pioggia e di seconda pioggia sulle superfici scolanti del TAF" presentata dalla Società Eni Rewind – archiviazione dell'istanza.

Premesso che:

In data 05 agosto 2024 con nota prot. 138960/2024, il sig. Giuliano Romano, in qualità di delegato del legale Rappresentante della società ENI REWIND SPA, ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale domanda di avvio della Fase di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del d.lgs. 152/2006 relativa al "Progetto di ottimizzazione della gestione delle acque di prima pioggia e di seconda pioggia sulle superfici scolanti del TAF", localizzato nel comune di Pieve Vergonte (VB);

Tale richiesta, come dichiarato dal proponente, trae origine nell'ambito della procedura di riesame ex art. 29-octies del d. lgs 152/06 dell'AIA in corso di svolgimento per quanto attiene l'impianto TAF collegato alla Bonifica del SIN di Pieve Vergonte (VB);

Dato atto che:

Nel corso del procedimento di AIA in essere, la Provincia del VCO ha richiesto di adeguare il progetto in esame ai fini del rispetto del regolamento 1R/2006, richiedendo al proponente di pervenire ad una separazione delle acque di prima pioggia da quelle di seconda pioggia per quanto attiene alle acque ricadenti nelle superfici scolanti dell'Impianto in questione;

Tali modifiche erano già previste nel giudizio di compatibilità ambientale di cui alla d.g.r. 28-5712 del 23 aprile 2013 che riporta gli esiti del procedimento di VIA regionale;

Precisamente nell'Allegato 2 – SPECIFICAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI RICOMPRESSE

della d.g.r. di cui sopra viene riportato nello specifico:

*“.....I sistemi di gestione delle acque meteoriche di prima pioggia, soggetti al rispetto del Regolamento regionale I/R del 2006, devono garantire il trasferimento del volume di prima pioggia entro le 48 ore successive al termine dell'ultimo evento meteorico; diversamente, in fase di progettazione esecutiva dovrà essere garantito lo stoccaggio dei volumi di acque di prima pioggia attribuibili a tanti eventi meteorici quanti ne potrebbero intercorrere nel tempo previsto per lo svuotamento.*

*Per quanto riguarda gli scarichi di acque provenienti dalle coperture degli impianti e le acque di seconda pioggia potranno essere recapitate in corpo idrico superficiale fermi restando i limiti di scarico previsti dalla normativa vigente, il progetto esecutivo degli impianti dovrà definire planimetricamente i punti di immissione ed i relativi manufatti anche ai fini del controllo.*

*La vigilanza ed il controllo, compresi i monitoraggi relativi agli impianti, è competenza della Provincia del Verbano Cusio Ossola che in fase esecutiva potrà intervenire anche a modifica ed integrazione delle autorizzazioni rilasciate e definendo i piani di monitoraggio.*

*Ogni modifica e rinnovo delle autorizzazioni è competenza della Provincia del Verbano Cusio Ossola.....”*

Dato altresì atto che:

con nota prot. n. 17218 del 26 settembre 2023 la Provincia del VCO ha richiesto che le modifiche impiantistiche prodotte da Eni Rewind richieste nel procedimento di rinnovo dell'AIA, venissero sottoposte a specifica richiesta di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Rilevato che:

La modifica richiesta si configura come recepimento di quanto disposto dal provvedimento di VIA e quindi non si riscontrano modifiche progettuali non oggetto di valutazione.

La modifica è comunque necessaria al fine del rispetto di disposizioni normative e regolamentari.

E' facoltà della Provincia del VCO nel procedimento di AIA di definire le modalità di applicazione di quanto previsto nella VIA, con particolare riferimento al rispetto dei limiti di scarico in corpo idrico superficiale ed alle modalità di controllo o di quant'altro la medesima valuti di richiedere.

Per quanto sopra espresso non si ravvisa la necessità di un procedimento di valutazione preliminare, ritenendo quindi di procedere alla relativa archiviazione.

Dato inoltre atto che:

il Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate provvederà tempestivamente a pubblicare, sul sito istituzionale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 6 comma 9 del d.lgs. 152/06, l'esito della valutazione preliminare e la documentazione tecnica trasmessa dal proponente;

nel PIAO è confluito il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

il presente atto non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Legge regionale 19 luglio 2023, n. 13;
- Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- D.G.R. n. 28-5712 del 23 aprile 2013;
- D.G.R. n. 14-8374 del 29 marzo 2024;
- D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;
- Regolamento Regionale 1R del 20 febbraio 2006;

*determina*

di stabilire che per le motivazioni indicate in premessa si provvederà all'archiviazione dell'istanza presentata da ENI Rewind di cui all'oggetto;

di ribadire per le motivazioni espresse in premessa quanto riportato nella d.g.r. 28-5712 del 23 aprile 2013 di espressione del giudizio di compatibilità ambientale con particolare riferimento ai contenuti dell'Allegato 2 riportati in premessa;

di trasmettere il presente provvedimento alla Società ENI Rewind S.p.A.;

di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1605B - Valutazioni ambientali e procedure integrate)  
Firmato digitalmente da Salvatore Scifo